I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1176/80 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia e l'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1175/80 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e che sostituisce il regolamento (CEE) n. 937/77 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 813/80 (4), ha stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), si applicano unicamente per quanto riguarda il franco francese e la lira italiana, se si tratta di modifiche dei tassi rappresentativi operate entro il 31 marzo 1980;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 1174/80 (6) e (CEE) n. 1175/80 è stato modificato l'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77 per tener conto della fissazione del nuovo tasso rappresentativo per il franco francese e la lira italiana applicabile, in linea di massima, il 12 maggio 1980; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1054/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 (1):

— prima del 22 giugno 1979 per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1265/79, per i prodotti e gli Stati membri interessati e a partire dalle date in esso indicate;

— prima del 1° ottobre 1979 per quanto concerne i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis, paragrafi da 3 a 5, 6 e 8, primo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2139/79 (2), per i prodotti e gli Stati membri interessati e a partire dalle date in esso indicate. Tuttavia, per quanto concerne il franco francese il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 comincerà il 1° aprile 1980 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine;

— prima del 30 novembre 1979 per quanto concerne il tasso rappresentativo della corona

(1) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(2) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 45.
(3) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(4) GU n. L 88 dell'1. 4. 1980, pag. 28.
(5) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 44.

danese, di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2722/79 (3), per i prodotti interessati a partire dalle date in esso indicate;

— prima del 12 dicembre 1979 per quanto concerne i tassi rappresentativi della lira italiana e della sterlina inglese di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 878/77, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 2835/79 (4), per i prodotti interessati a partire dalle date in esso indicate.

— prima del 7 maggio 1980 per quanto concerne i tassi rappresentativi del franco francese e della lira italiana di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1174/80 (5) e del regolamento (CEE) n. 1175/80 (6) per i prodotti interessati a partire dalle date in esso indicate.

(1) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 246 del 29. 9. 1979, pag. 76.
(3) GU n. L 309 del 5. 12. 1979, pag. 9.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 58.
(5) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 44.
(6) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 45».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1054/78, è sostituito dal testo seguente:

«3. Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e gli altri importi di cui al paragrafo 1, i tassi rappresentativi di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 878/77:

— paragrafi 3, lettera b), primo trattino, 4, lettera b), primo trattino, e 5, primo trattino, si applicano a decorrere dal 1° settembre 1979;

— paragrafi 3, lettera c), quarto trattino, 4, lettera d), quinto trattino, e 5, ultimo comma, primo trattino, si applicano a decorrere dal 1° settembre 1980».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente